

COMUNE DI LABICO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 11 giugno 1991, n. 25, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 82 del 22 ottobre 1994, n.72 del 10 novembre 1995 e n. 25 del 2 maggio 2001

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Labico è Ente Locale territoriale dotato dell'autonomia nell'ambito del sistema unitario della Repubblica Italiana.
2. Il presente Statuto detta i principi e le norme fondamentali inderogabili da qualsiasi altro atto normativo ed amministrativo relativi alla comunità di Labico.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il Comune esercita le proprie funzioni ed espleta i servizi attribuiti nell'ambito del territorio così come delimitato dalle leggi nazionali e regionali.
2. La popolazione comunale è formata da tutti i soggetti anagraficamente iscritti nei registri comunali e che abbiano la propria residenza nel territorio del Comune.

3. Sono comunque soggetti alle regole del presente Statuto e alle altre determinazioni comunali anche tutti gli altri soggetti fintanto che si trovano nel territorio del Comune.

Articolo 3

Interessi collaborativi

1. Il Comune si impegna a dare luogo alla più ampia collaborazione con gli organi statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Comuni, al fine del coordinamento delle proprie attività, per il perseguimento del maggior possibile grado degli interessi pubblici.
2. Esso informa la propria attività alla massima collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati comunque interessati ai problemi della propria collettività e orienta la propria organizzazione al fine di consentire la più ampia partecipazione popolare alle scelte dell'Amministrazione.

Articolo 4

Segni distintivi

1. Il Gonfalone e lo Stemma del Comune sono depositati presso la Casa Comunale nella forma di cui all'allegato al presente Statuto.
2. Le caratteristiche dello Stemma Comunale sono riportate nei sigilli del Comune.

Articolo 5

Principi operativi

1. Il Comune si impegna a favorire la crescita culturale, sociale, economica e morale dei propri cittadini, senza differenze né di razza, né di sesso, né di religione o culto, né di condizioni sociali e culturali, ed attua allo scopo ogni iniziativa pertinente.
2. Il Comune si impegna altresì nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente e dell'integrità del territorio, intesi anche come cultura e tradizioni locali, attuando e favorendo ogni azione ed iniziativa pubblica o privata.

3. 11 Comune si impegna infine a favorire, attraverso gli appositi organismi che saranno individuati, le pari opportunità uomo/donna.

TITOLO SECONDO ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 6 Pubblicità degli atti

1. Secondo quanto previsto dai commi 1,2, e 3 dell' art. 10 della Legge 18 agosto 2000 n. 267, tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati.
2. Il Regolamento determina le modalità per l'accesso e per la pubblicità degli atti e per quant'altro previsto dai citati commi dell'art.10 della Legge 267/2000.

Articolo 7 Accesso

1. Tutti i cittadini, anche non residenti nel Comune, possono prendere visione, secondo le norme stabilite nel relativo Regolamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria, ivi parimenti indicati, dei provvedimenti comunali e degli atti ad essi strumentali.
2. Sono esclusi gli atti dichiarati segreti o riservati dalla legge; gli atti che il Sindaco, con propria dichiarazione preventiva, individui di carattere riservato in quanto concernenti la sfera giuridica riservata di persone, di gruppi di persone o di imprese singole e associate. gli atti di natura endoprocedimentale, allorquando il procedimento amministrativo cui gli stessi accedono non si è ancora esaurito.
3. Con Regolamento saranno determinati gli atti e le categorie di atti per i quali il Sindaco può emettere la dichiarazione di riservatezza.

Articolo 8 Libere associazioni e cittadinanza attiva

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia. in particolare nelle forze della democrazia partecipata.
2. I cittadini possono liberamente associarsi anche al fine della partecipazione popolare e per proporre iniziative alla civica Amministrazione.
3. Il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.
4. La costituzione di libere associazioni dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale e questa, nei trenta giorni successivi, deve prenderne atto inserendola nell'apposito Registro delle Associazioni cittadine.
5. Le Associazioni, per essere inserite nel Registro di cui al precedente comma, devono dare atto della conoscenza e del rispetto delle norme dello Statuto Comunale.
6. In mancanza di tale adempimento, l'Amministrazione invita l'Associazione ad introdurlo nei propri regolamenti, assegnando all'uopo un termine. Nel caso di inottemperanza e comunque fino all'ottemperanza, l'Associazione non verrà registrata e nei suoi confronti non troveranno applicazione le norme previste per le associazioni registrate.
7. Le Associazioni e le libere organizzazioni dei cittadini, riconosciute e registrate dal Comune, per fruire del sostegno comunale, debbono farne formale richiesta, presentando contestualmente i loro programmi di azione e intervento nonché lo Statuto e l'Atto Costitutivo, dai quali risultino chiaramente i requisiti di democraticità, partecipazione, rappresentanza e rappresentatività.
8. Presso il Comune è istituita, con deliberazione consiliare che ne stabilisce natura, funzioni e regole, la Consulta delle Associazioni.

Articolo 9
Informazione pubblica

1. Il Comune riconosce come fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

Articolo 10
Istanze, petizioni, proposte

1. Ogni cittadino, residente nel territorio comunale ovvero, anche se non residente, se dimostri di essere comunque titolare di una situazione soggettiva qualificata, può proporre istanze, petizioni e proposte agli Organi comunali.
2. Tali istanze debbono obbligatoriamente essere istruite. Anche nel caso di non accoglimento delle stesse, il relativo provvedimento di reiezione dovrà essere adeguatamente motivato.

Articolo 11
Organismi di partecipazione

1. Per la più puntuale e democratica definizione degli indirizzi operativi comunali sono istituite conferenze cittadine relative a materie omogenee, in particolare per quella urbanistica, alle quali possono partecipare sia le Associazioni di cui all'art. 8, sia i singoli cittadini.
2. A tal uopo si dà corso all'opportuna pubblicità secondo le regole stabilite nell'apposito Regolamento.
3. Gli organismi di partecipazione possono essere invitati a rendere pareri all'Amministrazione comunale in tutte le materie sottoposte a referendum, secondo le regole stabilite nell'apposito Regolamento.
4. Il Consiglio Comunale può costituire — per singole materie o in relazione alle condizioni sociali e di età — Consulte permanenti di cittadini. Nella deliberazione istitutiva sono determinati natura, poteri, funzioni e numero di membri di tali Consulte che durano in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio che le ha nominate. Nella composizione di tali Consulte dovrà essere garantita l'espressione della minoranza in ragione di un numero non inferiore a un terzo dei membri.

Articolo 12

Relazioni sindacali

1. Il Comune riconosce e favorisce la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti e delle Associazioni imprenditoriali e del lavoro autonomo, presenti sul territorio con propri organismi e/o rappresentanti, ai momenti di consultazione sull'attività economico programmatica dell'Ente.

Articolo 13

Diritto d'informazione per le OO.SS.

1. Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, riconosciute con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 8 del decreto Presidente Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 ed esistenti con proprie strutture formalizzate presso gli Enti Comunali, hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa.
2. L'informazione si concreta, in base all'art. 18 D.P.R. 1 ° febbraio 1986 n. 13 e all'art. 29 D.P.R. 268/87, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:
 - funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - programmi di investimento;
 - innovazioni tecnologiche;
 - organi dei servizi e degli uffici;
 - organizzazione del lavoro;
 - politica degli organici e degli affari del personale,
 - piani di produttività, progetti e programmi nonché incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
 - bilancio preventivo, conto consuntivo e quant'altro l'Amministrazione ritenga di dover far conoscere.
3. Su tali materie le Organizzazioni Sindacali suddette hanno l'obbligo di parere, non vincolante per l'Amministrazione, da esprimersi in forma scritta entro quarantotto ore dal ricevimento dei documenti.

4. Il diritto di informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli articoli 3 e 4 della Legge 29 marzo 1983 n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 D.P.R. 268/87 e dai successivi accordi collettivi recepiti in decreto dal Presidente della Repubblica.
5. I diritti di informazione alle Organizzazioni Sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'Amministrazione.

Articolo 14

Referendum Consultivi Propositivi.

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto Comunale;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
5. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri Comunali.

8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. il consiglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 15

Partecipazione procedimentale

1. Tutti i cittadini che dimostrino di essere interessati ad un procedimento amministrativo in atto presso l'Amministrazione Comunale e che ne
2. facciano richiesta debbono essere sentiti, anche in contraddittorio fra loro e con l'Amministrazione.
3. A tal uopo l'Amministrazione indice apposite riunioni, invitando i soggetti che chiedono di parteciparvi e che dimostrino di essere interessati al procedimento in corso.
4. Le regole procedurali sono individuate nell'apposito Regolamento.
5. Per ogni procedimento deve essere indicato il responsabile del procedimento stesso, la struttura amministrativa cui lo stesso fa capo e le modalità di consultazione degli atti.

Articolo 16

Difensore civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale su una terna di nomi proposta dal Sindaco, sentiti i Capigruppo, tra persone residenti nel Comune in possesso di riconosciuta moralità, che abbiano compiuto almeno trenta anni e non superato i settanta di età.
3. La votazione per l'elezione del Difensore civico ha luogo a scrutinio segreto e con seduta non aperta al pubblico.
4. Per l'elezione stessa occorre l'unanimità dei presenti e l'intervento di almeno 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri assegnati.
5. Detta maggioranza è richiesta per le prime tre votazioni che debbono aver luogo, se necessario, in tre sedute diverse da tenersi a distanza di non meno di 48 ore l'una dall'altra.

6. Alla quarta votazione il Difensore civico è eletto con i voti dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga tale quorum si procederà a ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
7. Il Difensore civico, di propria iniziativa o su istanza dei cittadini, può richiedere all'Amministrazione notizie circa lo stato e le ragioni di qualsiasi provvedimento e l'Amministrazione è tenuta a fornire al medesimo tutte le notizie richieste, escluse quelle riservate ai sensi del precedente art. 7 comma 2 e del successivo art. 32 comma 6. Egli può prendere altresì visione ed estrarre copia di atti che si riferiscono a procedimenti già conclusi senza dovere all'Amministrazione alcun compenso, neppure relativo ai costi di fotocopiatura.
8. Il Difensore civico presenta annualmente al Consiglio Comunale, nel mese di aprile, un resoconto della propria attività svolta nell'anno precedente, formulando altresì osservazioni e suggerimenti sull'attività dell'Amministrazione.
9. Il Difensore civico dovrà informare i cittadini sulla sua attività ed essere a disposizione dei medesimi, presso la sede comunale, ogni quindici giorni, competendogli in tal caso l'indennità di presenza prevista per gli amministratori.
10. Il Difensore civico dura in carica 36 mesi e può essere rieletto per una sola volta.
11. Il Regolamento determina i casi di ineleggibilità, incompatibilità e revoca del Difensore civico.

TITOLO TERZO
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 17

Assetto organizzativo

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto , l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione amministrativa attribuita al Direttore Generale se nominato e ai responsabili degli uffici e servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore se nominato e gli organi amministrativi.
6. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui gli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

7. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
8. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 18

Ripartizione degli uffici e loro preposizione

1. Gli uffici comunali sono raggruppati in Aree funzionali col carattere della massima possibile omogeneità, flessibilità, funzionalità e interrelazionalità. Il numero di tali Aree, le unità di personale attribuite a ciascuna di esse, le qualifiche da possedersi da parte dei dipendenti sono previsti e regolamentati nel Regolamento di cui all'articolo precedente.
2. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 110 della Legge 267/2000 nonché dal presente Statuto e dal regolamento comunale. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento degli uffici e dei servizi.
3. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Municipale.

Articolo 19
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
4. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco , all'Assessore presente più anziano di età ed al Consigliere anziano.
5. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni tecniche di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco , a quelle esterne; egli, su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico — giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco , agli assessori e ai singoli consiglieri.
6. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
7. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
8. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente , ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Articolo 20

Ufficio del Vice Segretario Comunale

1. Può essere istituito l'ufficio del Vice segretario Comunale. Al Vice Segretario è attribuita la qualifica immediatamente superiore a quella apicale prevista per l'Ente e comunque non inferiore a quella di Funzionario. Lo stesso dovrà essere in possesso di requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario esercita, in tutti i casi di assenza o impedimento del Segretario Comunale, tutte le funzioni che fanno capo allo stesso.
3. Le modalità di nomina e le relative funzioni e responsabilità saranno stabilite nell'apposito Regolamento.

Articolo 21

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale , al di fuori della direzione dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui sopra le funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale sentita la Giunta.
4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
5. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livello ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

6. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Articolo 22

Conferenza dei servizi e vicarietà

1. Nei casi in cui la proposta di deliberazione di cui all'art. 53 Legge 142/90 sia particolarmente complessa, è ammissibile che i pareri dei responsabili delle Aree interessate e del Segretario Comunale vengano resi contestualmente in una conferenza dei servizi convocata ad iniziativa del Segretario Comunale, anche su segnalazione di uno dei Responsabili delle Aree interessate.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Responsabile dell'Area funzionale, le relative funzioni sono esercitate, in via vicaria, senza diritto a compenso alcuno, dal dipendente con qualifica più elevata o, a parità di qualifica, dal soggetto con maggiore anzianità di servizio.

Articolo 23

Diritto di difesa

1. Nei provvedimenti disciplinari instaurati a carico dei dipendenti comunali, deve essere sempre garantito il diritto alla difesa, sia permettendo la prestazione e la estrazione di documenti e di memorie, sia prevedendo l'assistenza tecnica dei soggetti inquisiti, secondo le regole all'uopo previste nell'apposito Regolamento.

TITOLO QUARTO
COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA

Articolo 24
Aspetti collaborativi

1. L'Amministrazione Comunale informa la sua attività alla massima collaborazione con gli altri Comuni e, in particolare, con quelli il cui territorio è ricompreso nella medesima provincia.
2. A tal uopo istituisce un interscambio di informazione con gli altri Comuni e si impegna a sentire le Amministrazioni medesime in tutti i casi di attività che possano, in qualche modo, interessare i Comuni stessi.
3. L'Amministrazione Comunale collabora attivamente con la Provincia, Ente di Coordinamento Intermedio, per tutti gli aspetti che rendano necessaria e opportuna tale collaborazione e nella materia o per gli oggetti stabiliti dalle leggi o dai regolamenti.

TITOLO QUINTO
GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 25
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il rappresentante legale del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
3. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

4. La qualifica e lo Status Giuridico di Amministrazione Locale sono " regolate dal Capo IV' del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000)

Articolo 26

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. I pareri dei responsabili dei servizi debbono essere inseriti nella documentazione di cui all'art. 28. Comma 8.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito i via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dai consiglieri Anziani.

Articolo 27

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera dell'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalle leggi.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni confermandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Il regolamento disciplina, salvo quanto previsto dai successivi commi, il funzionamento del Consiglio, le modalità per la convocazione, la presentazione, la discussione delle proposte e fissa le modalità con le quali sono attribuiti allo stesso Consiglio servizi e risorse.

Articolo 28

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre giorni liberi. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione sarà regolata dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenuti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo Comunale. L'avviso scritto prevede anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattrore ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta .
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento Consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 29

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 30

Commissioni

1. Sono costituite quattro Commissioni Consiliari permanenti così individuate: Commissione competente nelle seguenti materie (1°):

- Bilancio e Programmazione economica;
- Tributi e servizi Comunali a domanda individuale;
- Partecipazioni e consorzi;
- Attività produttive;

Commissione competente nelle seguenti materie (2°):

- Ambiente, territorio e Urbanistica
- Edilizia pubblica e privata;
- Lavori Pubblici;

Commissione competente nelle seguenti materie (3°):

- Partecipazione popolare, referendum a accesso;
- Rapporti con la collettività;
- Problemi della scuola e giovanili;

Commissione competenti nelle seguenti materie(4°):

- Sport e tempo libero;
- Servizi Sociali e Culturali;

Anziani - Condizione femminile;

2. Le commissioni suddette sono composte da tre consiglieri comunali ciascuna di cui uno della minoranza, e sono integrate permanentemente da tre cittadini -in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale nominati dal Consiglio Comunale con voto che garantisca l'espressione della minoranza e che intervenga con voto consultivo. Alle riunioni partecipano - ove richiesto dal Presidente della Commissione - il Sindaco o gli Assessori competenti per la materia trattata.
3. Il Presidente della Commissione è eletto da ciascuna Commissione nel proprio seno in occasione della prima seduta.
4. Le Commissioni suddette hanno poteri istruttori, consultivi e referenti. Non possono, in ogni caso avere poteri deliberativi neppure per delega espressa:
5. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire - a maggioranza assoluta dei suoi membri - commissioni speciali al proprio interno per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
6. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati l'oggetto, i limiti e le procedure d'indagine nonché il numero dei componenti.
7. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo, o di garanzia, la cui presidenza è assegnata alle opposizioni

Articolo 31

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione alla carica di consigliere, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono a quattro sessioni consecutive o a due sessioni consecutive di bilancio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dall'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 Agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate.

Articolo 32

I Consiglieri Comunali diritti e doveri

1. I Consiglieri Comunali devono essere messi nelle condizioni per poter espletare adeguatamente il proprio mandato. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.
2. Essi possono presentare interrogazioni rivolte alla Giunta Municipale o al Sindaco o ai singoli Assessori e possono presentare mozioni al Consiglio Comunale.
3. Gli stessi hanno altresì il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella competenza propria del Consiglio Comunale, nonché il diritto di presentare proposte di deliberazione.
4. Dette proposte debbono obbligatoriamente essere sottoposte a parere vincolante delle Commissioni di cui al 1° comma dell'art. 30 e soltanto in caso di parere favorevole possono essere discusse in Consiglio, previa l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 della legge 267/2000;

5. Il Consigliere Comunale può chiedere atti e notizie agli uffici dell'Amministrazione allorquando questi siano utili per l'espletamento del proprio mandato. A tal fine lo stesso è tenuto a presentare apposita istanza scritta in carta libera nella quale dichiara appunto tale utilità.
6. Se le notizie e gli atti richiesti non appaiono, sulla base di elementi obiettivi, utili all'espletamento del mandato, il diniego è motivatamente opposto dal Sindaco.
7. Il diniego medesimo deve essere ratificato nella prima seduta successiva alla richiesta dal Consiglio Comunale.
8. Il regolamento prevederà le modalità operative per la disciplina concreta per il rilascio degli atti e delle notizie di cui ai commi precedenti, anche con riferimento alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Articolo 33

Validità delle riunioni e adozione deliberazioni

1. Salvo i casi previsti, per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
2. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno quattro Consiglieri assegnati.
3. Salvo i casi espressamente previsti dalle leggi statali o regionali, dallo Statuto o dai Regolamenti, il Consiglio Comunale adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei votanti. Il Regolamento determina le procedure per l'espressione del voto e delle astensioni.

Articolo 34

Gruppi Consiliari

1. Il Regolamento determina procedure, termini, modalità e deroghe per la costituzione dei Gruppi Consiliari.

2. Salvo quanto previsto nel Regolamento ciascun gruppo Consiliare deve essere composto da almeno tre Consiglieri. Un gruppo può essere composto da due o da un consigliere a condizione che rappresentino una lista che ha ottenuto due o un solo seggio. I Consiglieri che non possono costituire un gruppo per successive modifiche alla originaria collocazione politica nell'ambito del Consiglio Comunale e che non intendono appartenere ad alcun gruppo, formano il gruppo misto, che comunque deve essere composto da almeno tre Consiglieri.
3. La conferenza dei capigruppo presieduta dal Sindaco è composta, oltretutto dallo stesso, dai capigruppo Consiliari adempie a tutte le funzioni ad essa affidate dallo Statuto e dei regolamenti stessi e delibera sulle questioni procedurali che insorgono in sede di dibattito Consiliare.
4. La conferenza è convocata dal Sindaco, si riunisce senza formalità di rito e delibera a maggioranza dei presenti.
A parità di voto , il voto del Sindaco vale doppio .

Articolo 35

Giunta Comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al Governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei, al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e di attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 36

Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da 4 assessori di cui uno è investito dalla carica di Vice Sindaco
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 37

Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo statuto giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 38

Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti compreso il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.;

Articolo 39
Competenze

1. La giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti ai sensi dell'art.107, commi 1 - 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo , che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi Comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale dà attribuzione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi Comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.
 - e) Delibera la modifica delle tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio Comunale i criteri per la determinazione di quelle nuove.
 - f) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, su siti e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - i) Nomina e regola il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario Comunale;
 - j) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni

k) Fissa la data di convocazione dei comizi per referendum e costituisce l'ufficio Comunale per le lezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità nel procedimento;

1) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;

Articolo 40

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo Statuto Giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi Comunali, impartisce direttive al segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentito le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 41

Attribuzione di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'Art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50 commi 5 — 6 del D.Lsv. 267/2000;
 - e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili ai sensi dell'art.50 del D.Lsv. 267/2000.

Articolo 42

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
2. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuali espressi dalla giunta.

Articolo 43

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 44

Vice Sindaco

1. Il Vice sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assistenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
3. In caso di assenza o impedimento del Vice sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore anziano.

Articolo 45

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per l'appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 46

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o in mancanza dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Articolo 47

Termini

1. Gli atti deliberativi sottoposti al controllo del Comitato Regionale di Controllo sono inviati allo stesso secondo le modalità indicate nella Legge Regionale.
2. In ogni caso le deliberazioni dichiarate urgenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 della L.267/2000, sono trasmesse all'organo di controllo entro il quinto giorno successivo alla loro adozione, a pena di decadenza delle stesse deliberazioni.

Articolo 48

Pubblicità, esecutività e firma delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari e di Giunta sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio, salvo i casi di deroga stabiliti dalla Legge.
2. Le deliberazioni dichiarate urgenti, ai sensi dell'ultimo comma art.134 Legge 267/2000, sono immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali.
3. L'efficacia di tutte le deliberazioni è sempre subordinata, nei casi in cui ciò sia previsto, all'avvenuto positivo controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo.

4. Tutte le deliberazioni consiliari o di Giunta sono firmate, oltreché dal Sindaco-Presidente e dal Segretario Comunale, rispettivamente dal Consigliere Anziano e dall'Assessore presente più anziano in età.

Articolo 49

Pareri obbligatori

1. Relativamente ai pareri previsti dai commi 2 e 3 art. 50 Legge 142/90 e a quelli di cui all'art. 16 Legge 241/90, la proroga per l'emanazione dei pareri stessi e la decisione di procedere senza i pareri medesimi, sono prese dall'Organo assembleare o collegiale nella cui competenza rientra l'emanazione del relativo provvedimento.

TITOLO SESTO

SERVIZI COMUNALI PUBBLICI

Articolo 50

Definizioni e categorie dei servizi pubblici

1. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, oltre quelli ad essa attribuiti per legge, tutti i servizi la cui concreta erogazione sia diretta a produrre un beneficio alla collettività locale, di cui il Comune è ente esponenziale.
2. A questo fine si intende per servizio l'attività per la quale si produce una utilità economica diretta a conseguire un valore aggiunto per la collettività locale.
3. L'utilità economica di cui al comma precedente può anche essere tesa a finalità sociali ovvero a mere prospettive di sviluppo e di promozione di attività in essere nell'ambito del territorio comunale.
4. Ai sensi del primo comma dell'art. 112 Legge 267/2000, sono compresi nei servizi pubblici anche quelli che abbiano per oggetto la produzione di beni.

Articolo 51

Gestione dei servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali secondo le disposizioni previste dall'art. 113 della Legge 267/2000 e attraverso le norme previste negli appositi regolamenti.

Articolo 52

Competenza consiliare nei servizi

1. Il Consiglio Comunale determina con propria deliberazione quali forme gestionali debbano assumere i vari servizi che hanno capo all'Amministrazione Comunale.

Articolo 53

Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale per la gestione di questi servizi comunali per cui debba operarsi con caratteri di imprenditorialità.
2. L'Azienda speciale, per realizzare le dovute economie di scala, può essere intercomunale e multiservizi.
3. L'Azienda speciale è ente strumentale dell'Amministrazione comunale: essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è altresì dotata di autonomia imprenditoriale secondo quanto indicato nel proprio statuto.
4. Sono organi dell'Azienda speciale:
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente dell'Azienda che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore dell'Azienda a cui è attribuita, secondo le regole stabilite dallo Statuto, la responsabilità della gestione della Azienda medesima.
5. Lo Statuto dell'Azienda determina le modalità di nomina, la durata in carica, la revoca degli Organi di cui al comma precedente nonché il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 54

Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Amministrazione comunale, dotato di autonomia di gestione e posto in essere per gestire servizi di natura sociale, assistenziale, culturale.
2. L'Istituzione opera secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale e nell'ambito dei fondi ad essa annualmente assegnati e con il personale ad essa attribuito dalla pianta organica.
3. L'autonomia gestionale attribuita all'Istituzione si esplica nella predisposizione dei programmi operativi per la resa del servizio e in tutte quelle attività che attengono alla concreta operatività della gestione, nell'ambito delle direttive emanate dall'Amministrazione Comunale.
4. L'Istituzione è tenuta ad operare con criteri di efficienza, economicità e deve tendere al pareggio del proprio bilancio.
5. Gli eventuali sbilanci derivanti da costi sociali sono coperti da opportuni stanziamenti di bilancio.
6. Sono Organi dell'Istituzione:
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore.
7. Lo specifico Regolamento comunale determina i modi di costituzione delle Istituzioni, il loro funzionamento, i rapporti con l'Amministrazione comunale, i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, i casi di incompatibilità, le funzioni e il reclutamento del Direttore e quant'altro necessario per il funzionamento delle stesse.
8. Le funzioni di controllo contabile interno delle Istituzioni sono esercitate dal Revisore dei Conti dell'Amministrazione Comunale.
9. L'Istituzione può avvalersi, nella gestione dei servizi ad essa affidati, delle forme di volontariato, associazionismo e cooperazione presenti sul territorio, mediante apposite convenzioni approvate dal Consiglio comunale.

TITOLO SETTIMO

CONVENZIONI – CONSORZI – ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 55

Modalità operative

1. L'attività del Comune è ispirata ai principi di cooperazione con altri Enti pubblici e soggetti privati.
2. L'attività stessa è tesa a favorire, nei casi in cui ciò sia in costanza con gli interessi della comunità locale, la stipula di convenzioni, la costituzione di consorzi e la definizione degli accordi di programma, ai sensi degli artt. 30, 31 e 34 della Legge 267/2000;
3. Gli accordi di programma sottoscritti dal Sindaco, se modificano gli indirizzi e i programmi stabiliti dal Consiglio Comunale, devono essere fatti propri da tale Organo nella prima seduta successiva alla sottoscrizione dell'accordo stesso, la quale dovrà essere convocata, ove non prevista, nei venti giorni successivi.
4. L'accordo di programma sottoscritto dal Sindaco che comporti variazione degli strumenti urbanistici deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza. L'accordo stesso e la ratifica devono essere immediatamente comunicati alla Provincia, al fine della redazione del Piano territoriale di coordinamento.

TITOLO OTTAVO

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 56

Indirizzi e verifiche

1. I Responsabili delle Aree, dei servizi e degli uffici verificano la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi alle Aree, servizi e uffici ai quali sono preposti, con gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. I Responsabili, con apposite relazioni di carattere esclusivamente tecnico, indirizzano osservazioni e suggerimenti al competente Assessore.
3. Il Responsabile del servizio ragioneria verifica la giusta imputazione in bilancio delle proposte di spesa, attestando l'esistenza della copertura finanziaria nel relativo capitolo, avuto riguardo anche all'effettiva realizzabilità, per la corrispondente spesa, delle entrate a destinazione vincolata.

Articolo 57

Trasmissione dati di bilancio

1. La Giunta Municipale trasmette, ogni sei mesi, al Consiglio Comunale ed al Revisore dei Conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte «entrata» e nella parte «spesa», degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti quadrimestrali di competenza e cassa.

Articolo 58

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti, quale struttura stabile al servizio della comunità locale, si avvale di idonee attrezzature di supporto personale e strumentale.
2. Esercita le funzioni di cui all'art. 239 Legge 267/2000..
3. Indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Invita, quando se ne ponga la necessità, il Consiglio ad adottare i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.
4. Il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere direttamente a tutti gli uffici atti e chiarimenti necessari all'esercizio delle funzioni ad esse affidate.
5. Può accedere ai dati elaborati dal Servizio per il controllo della gestione.

Articolo 59

Provvedimenti di riequilibrio

1. Il Consiglio Comunale, sulla base della situazione aggiornata nel bilancio, trasmessa dalla Giunta, e sulla base delle osservazioni fatte pervenire dal revisore dei Conti, adotta, quando se ne presenti la necessità, anche in corso di esercizio, i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.

Articolo 60

Servizio analisi dati

1. E' istituito un apposito Servizio per la raccolta, l'elaborazione e analisi degli elementi necessari per l'espletamento del controllo della gestione, fondato, tra l'altro, su rilevazioni contabili riferite a singoli centri di costo e sulle risultanze della contabilità di magazzino.
2. Il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza e economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

TITOLO NONO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 61

Adozione, procedure e modifiche dei regolamenti.

1. Il regolamento di attuazione dello Statuto è adottato entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto da parte del competente Organo Regionale di Controllo.
2. L'adozione e le modifiche dei regolamenti richiedono la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le proposte di modifica possono essere avanzate dagli Organi istituzionali del Comune e dai singoli Consiglieri.
3. Prima dell'adozione dei regolamenti l'Amministrazione è tenuta a consultare le Associazioni locali, ciascuna per oggetto di specifica competenza.

Articolo 62

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la maggioranza e le procedure prescritte dall'art.6 della L.267/2000;
2. Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Sindaco, dalla Giunta Municipale nella sua collegialità, da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri Comunali, da almeno 100 (cento) cittadini, che presentino, secondo le norme previste, dal Regolamento, uno schema di articolato.